

L.R. 9 maggio 1986, n. 21

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, recante «Nuove norme per il personale dell'Amministrazione regionale» e altre norme per il personale comandato, dell'occupazione giovanile e i precari delle unità sanitarie locali.

Art. 10 (1) (2)

(modificato dall'art. 15 della L.R. 46/95, dall'art. 1, comma 5, della L.R. 31/96, integrato e modificato dall'art. 2, comma 2, della L.R. 5/2007 e modificato dall'art. 4, comma 1, della L.R. 15/2007)

Il trattamento di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali spettanti al personale regionale sono disciplinati, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, restando ferma la competenza diretta della Regione per l'amministrazione dei relativi trattamenti. (3)

Nei confronti del personale regionale in servizio o già in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso quello contemplato dalle leggi regionali 25 ottobre 1985, n. 39 e 27 dicembre 1985, n. 53, che verrà immesso nei ruoli regionali, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni. (4)

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche al personale assunto in esito ai concorsi pubblici i cui decreti di indizione siano stati adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorchè pubblicati in data successiva.

Note:

(1)

Per effetto del comma 10, dell'art. 5 della L.R. 2/2002, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a stipulare con l'INPDAP apposita convenzione per regolare i rapporti inerenti alla costituzione della gestione separata del personale delle Camere di commercio che non siano già a carico del medesimo Istituto.

(2)

Per effetto dell'art. 4, comma 1, della L.R. 15/2007, l'art. 2, comma 2, della L.R. 5/2007 di modifica del presente, è stato abrogato e torna in vigore l'art. 10, così come modificato dall'art. 1, comma 5, della L.R. 31/96.

(3)

Per effetto dell'art. 5, comma 9, della L.R. 2/2002, dalla disciplina di cui al presente comma sono escluse le pensioni privilegiate per le quali si provvede alla riliquidazione a decorrere dalla data di entrata in vigore (27 marzo 2002) della L.R. 2/2002.

(4)

In ordine alla perequazione automatica delle pensioni al costo della vita, vedi l'art. 36 della L.R. 6/97.